



COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO
Cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

ORIGINALE

N. 8 del Registro Delibere
in data 27.04.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023 E DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno duemilaventitré il giorno 27 del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Presenti/Assenti

1.	Carrara Nadia	Presente
2.	Negrinelli Daniela	Presente
3.	Zenti Andrea	Presente
4.	Strauch Daniela	Presente (on line)
5.	Fusari Luca	Presente
6.	Mondinelli Antonio	Presente
7.	Ravelli Damioli Silvia	Presente
8.	Negrinotti Laura	Presente
9.	Lazzari Lorenzo	Presente
10.	Polini Norma	Presente
11.	Meroni Giuseppe	Assente

Totale Presenti 10
Totale Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GALDINI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 03 all'ordine del giorno e relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n.3 dell'ordine del giorno e APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023 E DEFINIZIONE SCADENZE e relaziona in merito.

RELAZIONA quindi il Sindaco, come segue:

*" Gentili Consiglieri,
oggi siamo qui per discutere la proposta di delibera relativa alla determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023. La TARI è un tributo fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani nel nostro Comune e il mantenimento di un ambiente pulito e sano per tutti i residenti.*

Questa proposta di delibera è stata redatta seguendo le disposizioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, che stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe. In particolare, le tariffe devono coprire tutti i costi del servizio e sono composte da una parte fissa e una variabile. La tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche e calcolata in base a specifici coefficienti e criteri.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, redatto secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, costituisce la base per la determinazione della tariffa TARI.

La proposta di delibera stabilisce le tariffe TARI per l'anno 2023, applicando i criteri e i coefficienti previsti dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158. Le tariffe sono suddivise tra utenze domestiche, con differenti tariffe a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, e utenze non domestiche, con tariffe variabili a seconda della tipologia di attività svolta.

Inoltre, la proposta stabilisce le scadenze per il pagamento della TARI 2023,

prima rata 31.07.2023

seconda rata 31.12.2023, UNICA soluzione al 31.07.2023.

Vi invito a esaminare attentamente la proposta di delibera e a partecipare attivamente alla discussione e al voto. Ricordiamo che l'approvazione delle tariffe TARI è fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti nel nostro Comune e per tutelare l'ambiente e la salute dei nostri cittadini. Grazie per la vostra attenzione e per il vostro impegno nel servizio alla nostra comunità".

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, così come sopra riportata;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario;

CONSIDERATO che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti

criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

RITENUTO:

- di dover approvare gli importi delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2023:

- prima rata 31.07.2023
- seconda rata 31.12.2023

RICHIAMATO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

VISTI:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31.12.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.06.2021;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario, Dott.ssa Luisella Bonetti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n.8, contrari 0, astenuti n. 2 (Lazzari e Polini) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e l'allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2022.

3) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;

4) di approvare, altresì, i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato";

5) di approvare le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");

6) di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;

7) di stabilire che per l'anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:

- prima rata 31.07.2023
- seconda rata 31.12.2023

8) di stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;

9) di trasmettere il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art 34, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (TUEL),

CON VOTI CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n. 2 (Lazzari e Polini) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

La Sottoscritta Dott.ssa Luisella BONETTI, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ed ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa BONETTI Luisella

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa CARRARA Nadia

Il Segretario Comunale
Dott. GALDINI Angelo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.05.2023 al 8.06.2023 (art. 124 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
Dott. GALDINI Angelo

Riva di Solto, 24.05.2023

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno

Addì

Il Segretario Comunale